

L.R. 11/2007 - Indicazioni per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del I Piano Sociale Regionale

1. Prospettive a livello nazionale

Le presenti Linee operative per la terza annualità, ultima della triennalità di applicazione della L.R. 11/07 e del I Piano sociale regionale in corso, si inseriscono in una fase molto delicata per l'intero sistema integrato di interventi e servizi sociali e precedono l'avvio del nuovo triennio di programmazione regionale.

Si ritiene, pertanto, di fornire alcune sintetiche indicazioni sui prossimi scenari che interesseranno il sistema del welfare regionale, alla luce dei processi legislativi in atto.

- ***Il federalismo fiscale***

Il federalismo fiscale muterà radicalmente il modello di distribuzione delle risorse fiscali sul territorio nazionale. Secondo quanto stabilito dalla legge delega n. 42 del 5 maggio 2009, i trasferimenti alle regioni e ai comuni non verranno più effettuati sulla base della spesa storica consolidata, ma sulla base del calcolo dei costi standard. Si ridurranno, quindi, i trasferimenti alle regioni e verrà introdotto il principio della territorialità dei prelievi fiscali, affidando agli enti locali la possibilità di disporre di maggiori entrate attraverso le imposte regionali e comunali.

- ***La riforma sull'assistenza***

L'articolo 10, comma 1, del Disegno di legge C. 4566 "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale", presentato il 29 luglio 2011, delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale.

In particolare, si intende riqualificare e integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi. La finalità dell'intervento consiste nella necessità di superare l'utilizzo inappropriato delle risorse, anche attraverso un sistema di controllo reale, che, coinvolga i livelli di governo più vicini al cittadino, al fine di frenare il dilagare delle contribuzioni monetarie dirette (in particolare indennità di accompagnamento), ormai fuori controllo in molte realtà geografiche e promuovere l'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali.

- ***Le risorse nazionali 2011 e le richieste delle Regioni***

Il Fondo nazionale politiche sociali 2011 ammonta, complessivamente a 218 milioni di euro. La riduzione delle risorse disponibili è evidente se si considera che nel 2008 il Fondo ammontava a 929,3 milioni, nel 2009 a 583,9 milioni, nel 2010 a 453 milioni.

La quota per la Regione Campania, per il 2011, è di 17 milioni di euro con i quali sarà finanziata la prima annualità della prossima programmazione triennale.

Il Fondo per la non autosufficienza 2011 ha una consistenza di 100 milioni di euro e sarà destinato interamente ad interventi di assistenza domiciliare per persone affette da SLA. Infatti, come stabilito dalla legge di stabilità n. 220, del 13 dicembre 2010, il riparto destina alla Regione Campania **9.070.000,00** euro che potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'assistenza alle persone affette da SLA.

Non trovano copertura economica e non sono stati finanziati il Fondo Servizi infanzia/adolescenza, il Fondo politiche giovanili, il Fondo pari opportunità e il Fondo sostegno affitti.

In virtù di questa drastica riduzione delle risorse e delle proposte di riforma assistenziale, le Regioni e le autonomie locali hanno approvato, in Conferenza delle Regioni, un documento unanime con il quale si chiedono nuovi obiettivi per lo sviluppo sociale e locale, sostenendo, tra l'altro, che le manovre finanziarie non possono vanificare l'impianto federalistico tracciato; non si può auspicare l'entrata in vigore del Federalismo e, contemporaneamente, colpire pesantemente le autonomie e i bilanci regionali e locali.

2. Gli interventi di sistema sul welfare regionale

Nella prossima programmazione 2012-2014 saranno individuati nuovi obiettivi e azioni di sistema per il welfare regionale; si anticipano alcune tematiche.

- **Integrazione socio-sanitaria e coincidenza Distretti sanitari – Ambiti territoriali**

E' in corso un tavolo operativo congiunto tra Sanità e Politiche sociali per ridisegnare i "confini" territoriali degli Ambiti, al fine di garantire, così come prevede la legge regionale, la coincidenza tra distretti e ambiti. Sarà avviata, alla fine dei lavori, la consultazione con le autonomie locali.

- **Semplificazione procedure previste dal Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 11/2007**

E' in avvio, tenendo conto delle criticità emerse dalla prima fase di applicazione, la procedura di revisione regolamentare, con l'obiettivo di semplificarla, garantendo la qualità e il controllo sui servizi residenziali e territoriali, al fine di consentire ai soggetti del terzo settore di muoversi in un quadro di regole certe e uniformi sull'intero territorio regionale.

- **Sistema Informativo Sociale – SIS**

Con la prossima programmazione il Sistema informativo sociale, attraverso la realizzazione del piano d'azione "Campania Sociale Digitale" sarà messo a sistema, consentendo così la definizione di un profilo di comunità attraverso la relazione fra tutti i database funzionali, a partire da quelli relativi ai fenomeni demografici resi disponibili dall'ISTAT, al fine di rendere fruibili gli indicatori più significativi e di favorire l'individuazione di obiettivi misurabili sia per l'intera regione che per le comunità che la compongono.

Saranno predisposti, inoltre, gli applicativi per il Piano di Zona *online*, per agevolare la presentazione, favorire il monitoraggio degli stati di avanzamento, consentirne la visione a tutti gli *stakeholder*, permettendo di verificare, anche attraverso la consultazione della carta dei servizi, la sua congruità ed efficacia. A tal fine saranno resi fruibili, anche su base d'Ambito, tutti i database relativi ai fornitori, quale l' "Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed il "Registro regionale del Volontariato".

- **Linee di indirizzo in materia di tossicodipendenze**

Saranno elaborate a breve linee operative e d'indirizzo, predisposte congiuntamente con il "Servizio Tossicodipendenza ed Alcolismo" del Settore "Interventi a favore di fasce sociosanitarie particolarmente deboli", finalizzate a rafforzare la dimensione socio-sanitaria attraverso un'impostazione metodologica incentrata sul lavoro di rete tra le istituzioni preposte alla promozione della salute e del benessere: servizi pubblici specialistici, gestori ed operatori dei luoghi di aggregazione giovanile, forze dell'ordine, ASL-SerT, Scuole, ecc.

3. Indicazioni relative al Sistema Informativo Sociale – SIS

Il SIS, per le implicazioni tecnologiche, organizzative, professionali e gestionali, è il prodotto di un processo che rende disponibile una adeguata piattaforma tecnologica che consenta a tutti gli attori del welfare locale di produrre e scambiare dati, generando le informazioni indispensabili per programmare gli interventi in base ai bisogni dei cittadini e verificando l'adeguatezza e la congruità dei servizi predisposti per soddisfarli.

Per la complessità intrinseca di un Sistema Informativo, tale che a tutt'oggi non sia stato ancora possibile adottarlo su scala nazionale, il Settore Assistenza Sociale della Regione Campania ha avviato un insieme di attività finalizzate a creare condizioni più favorevoli alla sua realizzazione e diffusione, conformandosi all'orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere per moduli, alla cui realizzazione concorrano attivamente gli attori coinvolti, al pari di quanto avviato dal Ministero della Salute fin dal 2003 con il progetto "Mattoni SSN", finalizzato alla realizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Sono, infatti, stati avviati o in corso di avvio, i seguenti moduli, che, a regime, dovranno confluire nell'unico sistema informativo regionale:

- nel dicembre 2009 il Settore Assistenza Sociale ha aderito al Progetto S.I.N.A. -Sistema Informativo per la Non Autosufficienza- (DGRC 1788/2009), promosso dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, con la Liguria come ente capofila. Nel dicembre 2010, al fine di consolidare il processo attivato con la sperimentazione SINA, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto "SINA Campania" (DGRC 849/2010), che ha partecipato, risultando idoneo, al bando indetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per rafforzare la presa in carico delle persone non autosufficienti. Tale progetto è prossimo all'avvio;
- a fine dicembre 2009, il Settore Assistenza Sociale ha assunto il ruolo di coordinatore del Progetto S.In.Ba. -Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei Bambini e delle loro famiglie- (DGRC 1886/2009), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di disporre di informazioni individuali relative alle prestazioni erogate ai minori di età e alle loro famiglie.

Nel corso di questa annualità si darà avvio, nella consapevolezza che non si può prescindere dai debiti informativi che il Ministero sta progressivamente definendo con le sperimentazioni SINA e SINBA, anche grazie a SINA Campania ed alle prescrizioni del cd. Piano ADI (DGRC 41/2011), alla redazione ed all'utilizzo

della *cartella sociale informatizzata*, articolata in scheda di accesso, di presa in carico, di valutazione e di progetto individualizzato, anche al fine di agevolare gli adempimenti cui sono tenuti gli enti gestori rispetto al cd. "Casellario dell'Assistenza"¹.

Inoltre, per favorire il più possibile l'attiva partecipazione degli Ambiti nel processo di realizzazione del SIS, è necessario che ciascun Ambito nell'aggiornamento della III Annualità del Piano di Zona:

- compili la scheda di ricognizione degli applicativi e siti web, acclusa alle altre schede di presentazione dell'aggiornamento del Piano di Zona;
- individui e trasmetta il nominativo ed i riferimenti (telefono ed e-mail) del proprio referente per il SIS, attraverso la compilazione della apposita sezione nella suddetta scheda;
- qualora programmi interventi relativi al sistema informativo (cod. nomenclatore A4), ne dettagli le caratteristiche nella scheda di progettazione, piuttosto che limitarsi a descrizioni generiche, come spesso è avvenuto nei precedenti PdZ.

4. Indicazioni relative alla composizione degli Uffici di Piano e alla retribuzione del personale

Risulta opportuno porre attenzione sulla composizione dell'Ufficio di Piano, cardine del corretto funzionamento della gestione dei servizi socio-assistenziali di Ambito.

Il coordinatore dell'Ufficio di Piano è la figura che assume su di sé la responsabilità e la direzione dell'ufficio stesso. La legge regionale prevede che egli debba essere dotato di poteri adeguati a svolgere il ruolo di gestore del centro unico di costo e responsabilità. Deve poter, cioè, approvare bandi, stipulare contratti, rilasciare autorizzazioni e accreditamenti (se tale funzione è attribuita all'Ufficio), effettuare la gestione finanziaria del fondo unico d'Ambito. Per tali funzioni, è necessario incaricare una figura dirigenziale (o analoga figura che, secondo l'ordinamento dell'ente locale, possa essere dotato di tali poteri). A tal fine, qualora il Comune capofila (o altro Comune dell'Ambito) abbia nel suo organico un Dirigente dei servizi sociali, sarà questa la figura più idonea a svolgere l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Laddove, invece, non vi sia tale figura, si potrà provvedere attribuendone le funzioni a un altro dirigente, a un dipendente apicale, oppure affidando l'incarico ad un esterno. Alla luce delle considerazioni esposte in premessa, si comprende, però, come quest'ultima soluzione sia la più critica, in quanto finirebbe per drenare le sempre più scarse risorse disponibili verso il personale, piuttosto che concentrarle verso la cura dei bisogni socio-assistenziali.

Altrettanto importante è il personale che compone l'Ufficio di Piano e che collabora con il Coordinatore affinché l'Ambito eserciti correttamente le funzioni attribuitegli.

Si ritiene, in ogni caso, che per poter svolgere le funzioni previste dalla legge regionale, la dotazione minima di un Ufficio di Piano sia costituita dalle seguenti figure, impiegate a tempo pieno:

- coordinatore dell'Ufficio di Piano, cui siano conferiti i poteri di gestione del personale dell'Ufficio di Piano e del Fondo Unico di Ambito;
- almeno tre figure con competenze nel campo sociale e conoscenza della normativa di riferimento, cui venga demandata, tra l'altro, l'analisi dei bisogni, la concertazione, l'elaborazione del Piano di Zona, la responsabilità delle diverse aree di intervento, la partecipazione ai tavoli di programmazione integrata – UVI, GLH;
- almeno una figura con competenze giuridico-amministrative, per la predisposizione degli atti amministrativi, dei bandi e avvisi pubblici;
- almeno due figure con competenze amministrativo-contabili, per la gestione finanziaria del FUA e il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- almeno una figura con competenze informatiche per l'implementazione del SIS.

Si ribadisce che, in linea con la nuova organizzazione dei servizi, prevista per legge, le figure amministrative dei servizi sociali dei singoli Comuni devono essere messe a disposizione dell'Ambito, per svolgere il loro lavoro a livello sovra-comunale. La legge regionale, all'art. 23 prevede, infatti, che l'Ufficio di Piano venga dotato, in primo luogo, di personale distaccato dai singoli Comuni e dalla ASL. Nel distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica.

¹ L'articolo 13 della Legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, istituisce presso l'INPS il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, che devono condividere tutte le pubbliche amministrazioni ed al quale tutti gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza devono fornire obbligatoriamente i dati dei propri archivi.

5. Indicazioni relative al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e all'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali

Si ricordano qui, sinteticamente, i punti più salienti di quanto già riportato nelle indicazioni operative per la II annualità, alle quali si rinvia, comunque, per un maggiore dettaglio:

- le modalità di iscrizione alle diverse sezioni dell'albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali sono state disciplinate con i decreti n. 450 del 24/9/2010 e 484 del 5/11/2010, mentre l'Albo è pubblicato periodicamente su una sezione dedicata del sito web regionale, accessibile attraverso le pagine dell'Assessore alle Politiche Sociali – temi in primo piano;
- gli Ambiti devono comunicare al Settore Assistenza Sociale della Regione Campania l'ufficio individuato come amministrazione competente e pubblicizzarlo adeguatamente sul proprio territorio, insieme alle modalità per richiedere l'autorizzazione e l'accreditamento.

Si mette in luce, inoltre, che il provvedimento di accreditamento deve essere rilasciato dall'amministrazione competente dell'Ambito su cui è collocata la sede operativa dell'ente (art. 17 del D.P.G.R. n. 16/2009). La sede operativa dell'ente può anche coincidere con la sede legale, ma in caso di più sedi operative va accreditata ognuna di esse. L'accreditamento così ottenuto è valido su tutto il territorio regionale.

Si ricorda che, in base all'art. 15 del Regolamento, tra i requisiti per l'accreditamento è prevista un'esperienza di almeno tre anni nel settore per il quale si richiede l'accreditamento stesso, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data della richiesta. A tal proposito, si rende noto che tale requisito potrà essere soddisfatto anche attraverso il meccanismo dell'avvalimento, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

6. Indicazioni relative alla programmazione socio-sanitaria

Restano invariate le indicazioni per la programmazione dei servizi sociosanitari, già fornite con le Linee Guida Operative per la II annualità del PSR e con le successive note circolari del 7 marzo e del 13 giugno 2011.

Il Fondo per le Non Autosufficienze è vincolato alla programmazione di interventi domiciliari per persone non autosufficienti e, prioritariamente, ad interventi di ADI sulla base di una valutazione del "bisogno complesso" dell'utente e la redazione di un progetto personalizzato a cura delle Unità di Valutazione Integrata.

Con la DGR 41 /2011, la Regione ha inteso definire, nel dettaglio, la tipologia delle prestazioni che concorrono a costituire il progetto personalizzato sociosanitario di A.D.I., le procedure di accesso e valutazione degli utenti e di erogazione del servizio, cui Ambiti e Distretti devono necessariamente conformarsi. Pertanto, l'adozione del Regolamento per l'Accesso ai servizi Sociosanitari, già prevista dall'art. 41 della L.R. 11/2007 in allegato al Piano di Zona, costituisce, alla luce di tali indicazioni regionali, elemento ineludibile per la piena attuazione del Piano Sociale Regionale a completamento della triennalità in vigore.

Il Regolamento per l'Accesso dovrà essere trasmesso in copia conforme, debitamente datato e firmato dalle parti.

Si ribadisce che, ai sensi della L.R. 11/2007 art. 40 e 42, gli **atti di programmazione congiunta** devono prevedere impegni finanziari certi, sulla base di risorse già assegnate dalla Regione o stanziati dai Comuni nei rispettivi Bilanci e confluite nel Fondo Unico di Ambito.

Pertanto, qualora gli Ambiti avessero per la precedente annualità sottoscritto Accordi privi di copertura finanziaria o in cui le risorse sono a carico dei singoli bilanci Comunali e non a carico del FUA, dovranno procedere ad un atto di revoca dello stesso ed alla riproposizione di una nuova programmazione e relativo Accordo conforme alla norma di legge.

Si precisa che nella scheda "composizione FUA", la cella relativa alle risorse ASL deve essere compilata esclusivamente se l'ASL trasferisce risorse finanziarie al Fondo Unico d'Ambito.

La scheda **3.7** costituisce una sintesi delle schede di programmazione dei servizi sociosanitari previsti nel Piano di Zona e nel P.A.T., e ciascuna riga compilata deve corrispondere nei codici e negli importi alla scheda di programmazione finanziaria e alle schede progettuali del Piano di Zona.

Qualora intervenissero o proseguissero difficoltà di concertazione per una piena definizione della programmazione socio-sanitaria e, quindi, per la sottoscrizione congiunta dell'Accordo di Programma, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano potrà chiedere autorizzazione all'utilizzo delle risorse del F.N.A. per interventi domiciliari di natura esclusivamente sociale.

Tale possibilità resta esclusa per tutti gli Ambiti che hanno già sottoscritto un Accordo di Programma congiunto con la ASL di competenza, che copra anche la III annualità. Infatti resta necessario assicurare il Fondo Non Autosufficienze al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio sull'ADI.

7. Definizione di Aree (zone) a forte rischio di vulnerabilità, di esclusione e disagio sociale

Al fine di garantire l'adeguatezza degli interventi sociali nella realizzazione del sistema integrato e di fornire risposte appropriate alle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e alle relative cause scatenanti, si intende programmare interventi *ad hoc* per le aree a forte rischio di vulnerabilità, di esclusione e disagio sociale.

E' infatti necessario valorizzare le risorse disponibili, individuando non solo le tipologie di bisogno, ma anche il contesto territoriale nel quale si realizzano le azioni di intervento. Dunque, costruire un legame tra il territorio, il tessuto urbano e le sue caratteristiche specifiche, individuate attraverso un *set* multiplo di indicatori chiari e trasparenti, per promuovere nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, così come previsto dalla legge regionale n. 11/2007, differenziando gli interventi sociali in base al profilo di comunità di ciascuna area del tessuto territoriale.

Per definire con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere, si rende necessario l'utilizzo di indicatori di disagio sociale che tengano conto di più componenti. A tal fine, si segnala che la "banca dati territoriale per le politiche di sviluppo" che l'ISTAT cura nell'ambito del progetto di informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2010-2015, può costituire uno dei riferimenti per una informazione chiara, tempestiva e trasparente nella definizione di indagini socio-economiche aggiornate sui territori interessati. La banca dati contiene circa 170 indicatori disponibili per tutte le regioni italiane, per macro area e per le aree obiettivo delle politiche strutturali.

Le aree (zone) a forte rischio di vulnerabilità, di esclusione e disagio sociale potranno definirsi tali sulla base delle informazioni riportate in indagini socio-economiche aggiornate riguardanti il territorio interessato, opportunamente pubblicate, dalle quali si evinca:

- una variazione peggiorativa, pari ad almeno il 10% dell'indice medio regionale, in relazione ad almeno uno degli indicatori afferenti ai temi "città", "cura", "esclusione sociale", "istruzione_ formazione", "lavoro" e "sicurezza" della banca dati territoriale per le politiche di sviluppo dell'ISTAT;
- una elevata densità abitativa dell'area interessata, ovvero, una spiccata tendenza alla desertificazione demografica;
- l'assenza o la carenza di luoghi di aggregazione sociale.

8. Indicazioni relative ad interventi di sostegno economico a favore delle donne sole con figli (ex ONMI)

Si ritiene opportuno ribadire quanto già indicato per le annualità precedenti, ed in particolare che:

- la spesa relativa a tali interventi va ripartita in eguale misura tra Ambito, Provincia di riferimento e Regione;
- la quota capitaria dovrà conservare fino al 2012 lo stesso valore del 2009 e, comunque, non superare i 2.400 euro annui (3/3 della spesa). In ogni caso, l'Amministrazione Regionale riconoscerà il proprio terzo solo entro il succitato limite;
- il numero dei destinatari effettivi/previsti è da intendersi come numero dei minori (figli) che usufruiranno del contributo;
- le modalità di liquidazione della quota regionale sono le stesse adottate negli anni precedenti: 70% a verifica della conformità dell'aggiornamento del Piano di Zona e 30% a trasmissione del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario sui servizi attivati.

Si fa presente, inoltre, che per questa annualità è stato inserito nel nomenclatore, allegato al file della programmazione, il codice "C10 bis" da utilizzare unicamente per il servizio "Interventi di sostegno economico a favore delle donne sole con figli – Ex ONMI.

9. Indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona

9.1 Schede di programmazione finanziaria e dei servizi

Rispetto alle annualità precedenti, raccogliendo suggerimenti pervenuti dagli operatori del territorio e per facilitarne la compilazione, sono state apportate alcune modifiche sia alle schede relative alla progettazione di dettaglio dei servizi che a quelle di programmazione finanziaria.

Anche per la III annualità è possibile riprogrammare, nell'apposita **scheda "residui II annualità PSR"**, i residui della II annualità, intesi o come *economie di spesa* o come *mancato avvio del servizio*. In quest'ultimo caso, il servizio non avviato nella II annualità potrà essere programmato nella III annualità con

le stesse caratteristiche e fonti di finanziamento, oppure, le relative risorse potranno essere impiegate per realizzare altri servizi. Fanno eccezione i servizi programmati con risorse del FNA e con risorse regionali finalizzate, per i quali non è possibile un impiego diverso, e che, pertanto, se non sono stati avviati nella II annualità, dovranno essere semplicemente riportati (e realizzati) nella III. Nella suddetta scheda residui dovranno essere riportati i residui della II annualità in corrispondenza del servizio per il quale si sono prodotti, indicando, altresì, quale motivazione "economie di spesa" se la somma programmata è risultata maggiore di quella effettivamente spesa, o "mancato avvio" nel caso in cui il servizio programmato non parta entro l'anno 2011.

Per facilitare la compilazione delle schede di programmazione dei servizi, è stata inserita la voce "durata dell'incarico" relativamente alle figure professionali impiegate e, nella colonna "ente di appartenenza", la voce "altro" che prevede la digitazione della tipologia di ente. Si ricorda, inoltre, che, qualora eccezionalmente per un servizio siano previste figure professionali non indicate nel nomenclatore, è possibile digitarle all'interno delle celle dell'apposita colonna.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alle indicazioni già fornite per la I e la II annualità.

9.2 Modalità di trasmissione dell'aggiornamento relativo alla III annualità e di liquidazione delle risorse

Il Piano di aggiornamento relativo alla III annualità, dovrà essere trasmesso entro il mese di gennaio 2012, completo della seguente documentazione:

- a)** atto di approvazione dell'aggiornamento relativo alla III annualità;
- b)** documentazione amministrativa (Convenzione, Accordo di Programma...) da trasmettere nuovamente solo se scaduta o in scadenza nel corso della III annualità;
- c)** elenco cronologico aggiornato di tutti i Regolamenti adottati ai sensi degli artt. 10, 24 e 41 della L.R. 11/07, con l'indicazione del relativo atto di approvazione;
- d)** Regolamento per l'accesso ai servizi sociosanitari ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/07 e della D.G.R. 41/2011, da allegare se non precedentemente trasmesso;
- e)** Carta dei servizi da allegare qualora non sia già stata trasmessa;
- f)** file di programmazione III annualità compilato, costituito dalle seguenti schede:
 - f.1.** composizione FUA;
 - f.2.** residui II ann. PSR;
 - f.3.** strategie ed obiettivi (da compilare esclusivamente se vi sono cambiamenti rispetto a quelli indicati nel Piano di Zona triennale);
 - f.4.** programmazione finanziaria;
 - f.5.** programmazione servizi (scheda 1, scheda 2, scheda 3,...);
 - f.6.** scheda 3.7;
 - f.7.** sintesi finanziaria;
 - f.8.** sintesi servizi.
- g)** scheda ricognitiva applicativi e siti web compilata;
- h)** scheda 3.4;
- i)** file personale III annualità compilato, costituito dalle seguenti schede:
 - i.1.** Ufficio di Piano (composizione e funzioni);
 - i.2.** servizio sociale professionale;
 - i.3.** segretariato sociale (composizione e funzioni);
 - i.4.** UVI (composizione e funzioni).

Il piano di aggiornamento così costituito dovrà essere presentato:

- in copia cartacea rilegata, con numerazione consecutiva e timbro del Comune Capofila su tutte le pagine del documento;
- in formato digitale su cd rom, con un formato file che dovrà essere in .pdf da scansione per i testi, ed .xls (formato excel 97/2000/XP) per le tabelle.

Una copia cartacea e digitale dell'aggiornamento dovrà essere trasmessa alla Provincia di riferimento e l'altra consegnata al Settore Assistenza Sociale come di seguito riportato:

- *gli Ambiti della provincia di Avellino* al C.S.S. di Avellino presso Centro Direzionale, Collina Liguorini – 83100 Avellino tel. 0825.765550 fax 0825.765462;
- *gli Ambiti della provincia di Benevento* al C.S.S. di Benevento presso Piazza E. Gramazio, 4 – 82100 Benevento tel. 0824.364284 fax 0824.364307;
- *gli Ambiti C2, C4, C6* al C.S.S. di Caserta presso Centro Direzionale, Via Arena, Loc. San Benedetto – 81100 Caserta tel./fax 0823.554348;

- *gli Ambiti C1, C3, C5, C7, C8, C9 e C10 e tutti gli Ambiti della Provincia di Napoli* alla sede del Settore presso Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli tel. 081.7966655 fax 081.7966656;
- *gli Ambiti della Provincia di Salerno* al C.S.S. di Salerno presso Via Nizza, 134/B – 84100 Salerno tel./fax 089.220203.

La completezza e la conformità di tutta la documentazione sopraelencata sono requisiti necessari ed indispensabili per poter procedere alla liquidazione delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 774 del 21/12/2010.

L'erogazione delle risorse relative a questa III annualità avverrà, compatibilmente con il tetto programmatico fissato dal Patto di stabilità interno, secondo le seguenti modalità:

- la prima tranche, pari al 50%, in seguito a verifica, con esito positivo, della conformità dell'aggiornamento del Piano di Zona agli indirizzi regionali, ferma restando la chiusura dell'iter istruttorio da parte del competente Settore regionale del Piano di Zona triennale e dell'aggiornamento della seconda annualità;
- la seconda tranche, consistente nell'ulteriore 50%, in seguito a trasmissione del monitoraggio sui servizi attivati, da cui risulti una spesa pari almeno al 70% del Fondo Unico di Ambito programmato nell'annualità precedente e l'avvio dei servizi della nuova annualità.

Gli uffici del Settore Assistenza Sociale restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.